



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 746 e 748, comma 2, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;
- VISTO il Regolamento (CE) di esecuzione della Commissione n.391/2013 del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea e che abroga il Regolamento (CE) n.1794/2006;
- VISTO il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.65 del 17 marzo 2008, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del Regolamento (CE) n.1794/2006 ed, in particolare, l'articolo 3, recante "Esclusione esenzioni";
- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;
- VISTI i pareri espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato prot. n.589385 in data 14 dicembre 2016 e prot.n.395882 in data 11 agosto 2017;
- VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (d'ora in avanti "ENAC") recante "*Mezzi aerei a pilotaggio remoto*" Edizione 3 dell'11 novembre 2019, in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a);
- VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) in particolare gli articoli 3 e 7;

VISTA

la nota del 30 gennaio 2020 con la quale l'ENAC afferma che “..(omissis)... 1) I SAPR delle associazioni di volontariato, operanti per conto del Dipartimento della Protezione Civile, potranno essere utilizzati nei casi di emergenza nazionale secondo le speciali regolamentazioni che lo stesso Dipartimento definirà nel rispetto dell'art. 748 del Codice della Navigazione. 2) Atteso che il Dipartimento di Protezione Civile non dispone, al momento, di aeromobili propri ai fini dell'applicazione dei contenuti di cui agli artt. 744, 746 e 748 del Codice della Navigazione, i mezzi aerei indicati al punto 1 dovranno essere equiparati ad aeromobili di Stato ai quali non si applicano le previsioni del citato regolamento ENAC... (omissis)... ;

CONSIDERATO che scopo dell'Associazione *Sorveglianza Aerea Territoriale* (d'ora in avanti “SAT”) è la prestazione in modo personale, spontaneo e senza scopo di lucro, di un servizio di ricognizione, controllo e verifica del territorio, sia come attività di prevenzione che a seguito di eventi calamitosi, come si ricava dallo Statuto del 9 aprile 2011, così come modificato in data 15 novembre 2018;

CONSIDERATO che la SAT è riconosciuta quale *Organizzazione di Volontariato* e, in particolare, con Determinazione del Dirigente del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino n. 33-43242 del 4 novembre 2013, è iscritta alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato sezione Protezione Civile e, con determinazione del Dirigente della Regione Piemonte – settore Protezione Civile e Sistema A.I.B. – n.1016 del 28 aprile 2015 (confermata con determinazione dirigenziale n. 3161 del 13 settembre 2019), è iscritta nella Sezione B dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte all'esito di istruttoria eseguita dal competente settore regionale di Protezione Civile;

CONSIDERATO che dal 18 dicembre 2018 la SAT è stata certificata da ENAC - ENAC.CA.APR.064 - come Centro di Addestramento APR;

VISTA

la lettera acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo (d'ora in avanti “DGATA”) in data 2 aprile 2020 con prot. n. 2300, con la quale la SAT ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazioni ad aeromobili di Stato dei velivoli in uso a pilotaggio remoto (d'ora in avanti “APR”) che fanno parte della flotta dell'Organizzazione e che sono riportati nella seguente tabella:

nr	Rif. ENAC	Operatore	Costruttore	peso in Kg (Classe)	Modello	Categoria	Codice univoco
1	48027	SAT	SAT-TO	1	MAVIC2 ENTERPRISE DUAL	Multicotteri	SAT-TO-48027
2	48026	SAT	SAT-TO	1,22	PHANTOM 3 STANDARD	Multicotteri	SAT-TO-48026
3	14531	SAT	SAT-TO	0,74	MAVIC	Multicotteri	SAT-TO-14531
4	13775	SAT	SAT-TO	0,3 - Inoff.	SPARK	Multicotteri	SAT-TO-13775
5	13548	SAT	SAT-TO	3,5	INSPIRE 1	Multicotteri	SAT-TO-13548
6	13204	SAT	SAT-TO	1,28	PHANTOM 3 PRO	Multicotteri	SAT-TO-13204

CONSIDERATO che con i SAPR evidenziati verranno effettuate le attività di volo richieste dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o dai suoi organi periferici;

CONSIDERATO che i velivoli sono pilotati, in nome e per conto della SAT, da volontari, titolari di corrispondente attestato di pilotaggio in corso di validità;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per procedere alla richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento e le connesse esenzioni nel caso in cui venga meno l'utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

CONSIDERATO che, a tutto beneficio dell'efficacia delle attività svolte per le anzidette finalità pubbliche, l'equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione consente ai velivoli APR, tra l'altro, di non essere assoggettati ai vincoli di cui al suindicato Regolamento ENAC recante "*Mezzi aerei a pilotaggio remoto*";

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui si chiede l'equiparazione ad aeromobili di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' riconosciuta, dal 2 aprile 2020, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione agli aeromobili di cui alla seguente tabella:

Rif. ENAC	Operatore	Costruttore	peso in Kg (Classe)	Modello	Categoria	Codice univoco
48027	SAT	SAT-TO	1	MAVIC2 ENTERPRISE DUAL	Multicotteri	SAT-TO-48027
48026	SAT	SAT-TO	1,22	PHANTOM 3 STANDARD	Multicotteri	SAT-TO-48026
14531	SAT	SAT-TO	0,74	MAVIC	Multicotteri	SAT-TO-14531
13775	SAT	SAT-TO	0,3 - Inoff.	SPARK	Multicotteri	SAT-TO-13775
13548	SAT	SAT-TO	3,5	INSPIRE 1	Multicotteri	SAT-TO-13548
13204	SAT	SAT-TO	1,28	PHANTOM 3 PRO	Multicotteri	SAT-TO-13204

Articolo 2

1. L'attività degli aeromobili di cui all'articolo 1, comma 1, è esentata dal pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa ad esclusione delle tariffe di rotta e terminale e comporta il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali dal 2 aprile 2020, limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi per il perseguimento delle finalità pubbliche della SAT evidenziate in premessa.

Articolo 3

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1, comma 1 e le esenzioni e il diritto di priorità di cui all'articolo 2, comma 1, cessano di essere riconosciuti per quegli aeromobili per cui venga meno l'utilizzazione per le finalità pubbliche richiamate all'articolo 2.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Renato Poletti